

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede referente</i>	Pag. 1
CONVOCAZIONI	" 5
RELAZIONI PRESENTATE	" 5

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE REFERENTE

VENERDÌ 7 MARZO 1969, ORE 9,20. — *Presidenza del Presidente* SCAGLIA. — Intervengono: il Ministro della pubblica istruzione Sullo ed il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Biasini.

Disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, riguardante il riordinamento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media » (1046).

La Commissione, approvati i primi cinque articoli del disegno di legge di conversione, esamina l'articolo 6, concernente il colloquio previsto per l'esame di Stato. Dopo interventi dei deputati: Raicich, Badaloni Maria, Scionti, Bertè, Reale Giuseppe, Giomo, Mattalia, Cattaneo Petrini Giannina, Romanato, Levi Arian Giorgina, del relatore Racchetti, del Sottosegretario Biasini, nonché del Ministro Sullo, risulta approvato l'articolo 6 con l'accoglimento di tre emendamenti presentati, ri-

spettivamente, dal deputato Meucci, al primo comma, inteso a sopprimere il riferimento a gruppi di materie; dai deputati Romanato, Magri, Moro Dino e Compagna (ulteriormente rielaborato su proposta del deputato Bertè e del Presidente Scaglia), presentato al secondo comma, inteso a prevedere che il colloquio verte su due materie scelte dal candidato e dalla Commissione tra quattro che vengono indicate dal Ministero entro il 20 maggio, comprendente anche la discussione degli elaborati; nonché con l'accoglimento di due emendamenti concorrenti presentati, rispettivamente, dal deputato Scionti e dai deputati Magri, Romanato, Moro Dino e Compagna, intesi a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo.

Non risultano, invece, accolti, tre emendamenti presentati dal deputato Scionti, intesi a sopprimere il primo, il secondo e il terzo comma dell'articolo, nonché un sub-emendamento presentato dal deputato Raicich (all'emendamento Romanato, Magri, Moro Dino e Compagna presentato al secondo comma e approvato), inteso a prevedere che il colloquio prende avvio dalla discussione degli elaborati e verte su due materie scelte dal candidato.

Dopo interventi dei deputati: Scionti, Raicich, Romanato, Giomo, Bertè, Moro Dino, Giannantoni, Magri, Reale Giuseppe, Mattalia, Levi Arian Giorgina, Rognoni, del Relatore Racchetti, del Sottosegretario Biasini, nonché del Ministro Sullo, risulta approvato l'articolo 7 con l'accoglimento di alcuni emendamenti presentati rispettivamente: dal Governo, al primo comma, inteso a prevedere la deroga dai requisiti previsti da un successivo comma dell'articolo, per quanto concerne il componente la commissione giudicatri-

ce rappresentante di classe, qualora manchino insegnanti di ruolo o abilitati tra i docenti della classe; dal deputato Reale Giuseppe, presentato, sempre al primo comma, inteso a prevedere che il membro interno delegato a rappresentare i privatisti deve essere il più anziano per servizio; dal deputato Giannantoni, inteso ad includere, alla lettera *c*) del secondo comma, anche gli assistenti universitari nella rosa delle categorie tra le quali deve essere scelto il presidente della commissione giudicatrice; dal deputato Giomo, presentato alla lettera *d*) del secondo comma, inteso ad includere, oltre ai presidi di ruolo, anche quelli a riposo, nella rosa delle categorie anzidette; dal deputato Reale Giuseppe, presentato sempre al secondo comma, inteso a prevedere, alla lettera *e*), per i professori di ruolo, oltre ai requisiti richiesti dall'articolo, anche l'acquisizione da almeno un anno dell'idoneità all'ufficio di capo di istituto; ed, infine, con l'accoglimento di un emendamento aggiuntivo presentato dal Governo, al quinto comma, inteso a prevedere la composizione delle commissioni giudicatrici per i licei artistici, sia per quanto attiene alla scelta del presidente sia per quanto attiene alla scelta dei commissari.

Non risulta, invece, accolto un emendamento presentato dai deputati Raicich e Scionti (parzialmente ritirato per la parte che concerne le scuole non statali, in accoglimento di un invito formulato dal Ministro Sullo ad adottare atteggiamenti imparziali per tutti), interamente sostitutivo dell'articolo, e inteso a prevedere che le commissioni giudicatrici sono composte dal consiglio di classe, con l'esclusione per la nomina del presidente, dei docenti fuori ruolo e dei docenti in servizio presso scuole pareggiate, nonché a stabilire che, limitatamente ai privatisti, in attesa della legge sulla parità, le Commissioni, nelle scuole statali e non statali sono composte da insegnanti in servizio per ogni disciplina di insegnamento e d'esami, nonché da un presidente tratto dalle categorie che tengano conto dei principi citati. Del pari non accolti risultano un emendamento presentato dal deputato Levi Arian Giorgina al secondo comma, inteso a stabilire che il presidente della commissione deve essere scelto tra i docenti in servizio attivo delle categorie indicate nell'articolo 7; un emendamento presentato dal deputato Giannantoni, inteso a sostituire le lettere *a*) e *b*) con il riferimento ad universitari di ruolo o fuori ruolo; nonché un emendamento presentato dal deputato Magri alla lettera *e*) del secondo com-

ma, inteso a prevedere per i professori di ruolo *A* inclusi nella rosa delle categorie indicate per la nomina del presidente, oltre ai requisiti già previsti dall'articolo, anche la idoneità nei concorsi a preside di istituti secondari superiori o l'esercizio, almeno triennale, delle funzioni di preside di istituto secondario superiore.

Risultano, invece, ritirati un emendamento presentato dai deputati Romanato, Bertè e Borghi, inteso ad aumentare, al primo comma dell'articolo 7, da uno a due i rappresentanti di classe (il Ministro Sullo dichiara al riguardo di dover ulteriormente approfondire l'argomento); un emendamento presentato dal deputato Mattalia al terzo comma, inteso a prevedere, in caso di utilizzazione dei liberi docenti quali presidenti delle commissioni giudicatrici, l'attinenza all'esame della materia in cui hanno conseguito la libera docenza; nonché un emendamento presentato dal deputato Levi Arian Giorgina, inteso a prevedere, al quarto comma, che i commissari sono scelti tra i professori di ruolo in servizio attivo.

Un ampio dibattito ha, quindi, luogo sull'articolo 8, concernente le modalità di formazione del giudizio di maturità, soprattutto in ordine alla presentazione da parte del Governo di un emendamento al secondo comma inteso a prevedere che il giudizio, se positivo, si conclude con la dichiarazione di maturità, integrata da un unico voto espresso in sessantesimi.

Intervengono nel dibattito i deputati: Magri, il quale è dell'avviso che occorra assicurare la massima chiarezza sull'argomento; Scionti, il quale è dell'opinione che occorre stabilire per la Commissione un numero minimo di valutazione; Caiazza, il quale esprime l'opinione che sia opportuno ancorarsi al criterio di maturità; Bertè, il quale ravvede nel momento della valutazione della maturità, la soluzione del problema; il Presidente Scaglia, il quale propone, di fissare un massimo di votazione in un limite di sei decimi, partendo da un minimo di trentasei voti, e lasciando a disposizione di ogni commissario quattro voti; Moro Dino, il quale concorda con la tesi esposta dal Presidente; Giannantoni, il quale esprime perplessità sul sistema di votazione proposta; Granata, il quale pone in rilievo gli svantaggi che deriverebbero dall'applicazione del sistema di votazione proposto per la formulazione delle graduatorie per il pre-salario universitario; Borghi, il quale esprime le sue perplessità sul concetto che si vuol adottare fra maggioranza semplice e

maggioranza qualificata; Moro Aldo, il quale non consente sul metodo di valutazione e sullo schema di votazione che si intende introdurre (la Commissione dovrebbe essere composta di sette membri, anziché di sei, per non affidare al caso la valutazione); Bronzuto, il quale è dell'avviso che, a parità di voti, non si può ritenere bocciato l'alunno, mentre dovrebbe, semmai, prevalere il parere del presidente o, quanto meno, si dovrebbe disporre l'aumento a sette dei componenti delle commissioni esaminatrici.

Mentre da una parte i deputati Bertè, Romanato e Granata concordano sulla opportunità di elevare a sette i componenti della commissione, dall'altra il deputato Borghi, fa presente che il problema della parità dei voti si porrà ugualmente nel caso del docente aggregato, per cui determinante rimarrebbe, comunque, il parere del presidente; il deputato Caiazza si dichiara favorevole al sistema che consente di raggiungere la maggioranza dei voti, con la prevalenza, in caso di parità, del parere del presidente; il deputato Mattalia propone che la dichiarazione di immaturità si raggiunga con una maggioranza di due terzi; il deputato Raicich, definisce insoddisfacenti le soluzioni proposte, il relatore Racchetti dichiara di essere favorevole alla maggioranza dei due terzi. Il Ministro Sullo, da parte sua, dopo aver espresso l'avviso che, a parità di voti, non si può determinare la maturità del candidato, e che non è opportuno elevare da sei a sette la composizione delle commissioni giudicatrici, afferma che si riserva, se del caso in Aula di sciogliere la riserva su questo punto controverso (pur concordando con la tesi espressa dal Presidente Scaglia).

Successivamente, la Commissione approva l'articolo 8, accogliendo due emendamenti, presentati dal deputato Scionti, rispettivamente, al primo comma, inteso a sopprimere il riferimento, per la formulazione del giudizio sul candidato, agli atti dello scrutinio di commissione (è altresì accolto un emendamento di carattere formale proposto dal Governo, al primo comma, inteso a sopprimere le parole « che sarà »); nonché al secondo comma (con il parere contrario del relatore e del Ministro Sullo), inteso a prevedere che, a parità di voti della commissione giudicatrice, il candidato è dichiarato maturo.

A seguito dell'approvazione del citato emendamento, il secondo comma dell'articolo risulta così formulato: « Il giudizio, se positivo, si conclude con la dichiarazione di

maturità espresso a maggioranza. A parità di voti della commissione giudicatrice, il candidato è dichiarato maturo. Il giudizio di maturità è integrato da un voto espresso da tutti i componenti della commissione ciascuno dei quali può assegnare un voto compreso tra un minimo di sei e un massimo di dieci. Nel caso in cui della commissione facciano parte commissari aggregati a pieno titolo, il voto complessivo sarà rapportato a sessantesimi ».

Risulta, altresì, accolto, un emendamento presentato dal Governo al quarto comma, inteso a prevedere che le commissioni della maturità artistica esprimono la propria valutazione ai fini della scelta degli studi nella facoltà di architettura e nell'accademia di belle arti; nonché risulta accolto un emendamento presentato dal relatore, interamente sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo, inteso a prevedere che i candidati privatisti, i quali non abbiano conseguito la maturità, possono, a giudizio espresso dalla maggioranza semplice della commissione, essere ammessi a frequentare l'ultima classe.

Successivamente, dopo interventi dei deputati: Cattaneo Petrini Giannina, Levi Arian Giorgina, Reale Giuseppe, Moro Aldo, del relatore Racchetti, nonché del Ministro Sullo, risulta accolto un articolo aggiuntivo 8-*bis* presentato dai deputati Giordano, Reale Giuseppe, Cattaneo Petrini Giannina e Meucci, e integrato dal rappresentante del Governo, inteso a dare la facoltà ai candidati ammalati che si trovino nell'assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, di sostenere le stesse in un periodo fissato dal Ministero della pubblica istruzione prima della conclusione degli esami e che tali disposizioni si estendono, in quanto applicabili, anche ai candidati agli esami di licenza dell'istituto d'arte e dell'istituto magistrale.

Risulta, invece, precluso un articolo aggiuntivo 8-*bis*, presentato dal deputato Raicich, inteso a prevedere la possibilità di sostenere le prove di maturità o parte di esse (non solo per motivi di salute, ma anche di famiglia) nel mese di luglio e tutte le prove di maturità nel mese di settembre, dinanzi a commissioni nominate dal Ministero della pubblica istruzione a livello regionale.

È, quindi, approvato l'articolo 9, concernente l'indennità di esame, con l'accoglimento di un emendamento presentato dai deputati Fusaro e Magri, inteso a sostituire la parola « eventualmente » con le altre « ove spetti ».

I deputati Scionti e Mattalia e il rappresentante del Governo si riservano di presen-

tare in aula emendamenti intesi a modificare le indennità previste nell'articolo stesso.

Dopo interventi dei deputati: Mattalia, Caiazza, Levi Arian Giorgina, del relatore Racchetti, nonché del Sottosegretario Biansini, risulta successivamente approvato l'articolo 10 con l'accoglimento di un emendamento presentato dai deputati Fusaro e Caiazza, inteso a includere tra i giudizi previsti per gli esami di licenza della scuola media, anche quello di « distinto »; di un emendamento presentato dal deputato Meucci, inteso a sopprimere il giudizio di « discreto », nonché con l'accoglimento di un emendamento aggiuntivo presentato dal deputato Levi Arian Giorgina, inteso a prevedere che il candidato privatista che non abbia conseguito la licenza e che non abbia l'idoneità alla terza classe, a giudizio della commissione, possa ottenere l'iscrizione alla classe predetta.

Non risulta, invece, accolto un emendamento presentato dal deputato Mattalia, inteso a prevedere che in caso di giudizio « sufficiente » e in caso di esito negativo, il candidato ottenga la dichiarazione di aver assolto all'obbligo scolastico, sicché il diploma rilasciato con questa formula abilita esclusivamente alla ripetenza della classe terminale della scuola media nell'ambito delle disposizioni vigenti.

Successivamente risulta approvato un articolo aggiuntivo 10-*bis* presentato dal Governo, inteso a prevedere che l'esame di licenza dell'istituto d'arte si sostiene in unica sessione, secondo il programma che sarà indicato con ordinanza da emanarsi nel mese di aprile dal Ministero della pubblica istruzione.

In merito a due articoli aggiuntivi concorrenti 10-*ter* presentati, rispettivamente dai deputati Giordano, Scotti, Reale Giuseppe, Bodrato, e dai deputati Raicich e Scionti, intesi a sopprimere gli esami di riparazione delle classi intermedie della scuola media dell'obbligo, intervengono i deputati Reale Giuseppe e Raicich, i quali illustrano gli emendamenti citati, Magri e Moro Aldo, i quali esprimono la loro perplessità in ordine all'opportunità di introdurre nel contesto del provvedimento in esame principi che esulano dalla materia trattata e che si riallacciano piuttosto al più vasto problema della riforma della scuola primaria. Sull'argomento, anzi, il deputato Moro Aldo, pur esprimendo perplessità in ordine all'abolizione in generale degli esami di riparazione autunnali per le scuole di ogni ordine e grado e pur consentendo sul tema dei corsi di recupero a cura dello Stato, es-

serva che la predetta abolizione costituisce un danno per i discenti. Soltanto dopo aver adeguatamente sperimentato il sistema che si vuole introdurre, sarà possibile trarre utili valutazioni per affrontare alla radice il problema degli esami di riparazione.

A seguito del dibattito svoltosi, i presentatori degli emendamenti predetti non insistono sul loro mantenimento e si riservano, se del caso, di ripresentarli in Aula.

Poiché il deputato Raicich non insiste sul mantenimento di un articolo aggiuntivo 10-*quater*, perché collegato con l'articolo aggiuntivo 10-*ter* in precedenza ritirato, la Commissione esamina e approva un articolo aggiuntivo 10-*quinqüies* presentato dal Governo, inteso a prevedere l'applicazione delle norme dell'articolo 10 del provvedimento anche all'esame per il conseguimento del diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio previsto dall'articolo 39 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, dall'articolo 141 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e dall'articolo 9 del regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286.

Approvato senza modificazioni l'articolo 11, è successivamente approvato un articolo aggiuntivo 11-*bis* presentato dal Governo, inteso a prevedere che il Ministro della pubblica istruzione con sua ordinanza stabilisce le norme necessarie per l'applicazione della legge.

Senza modificazioni risulta, altresì approvato l'articolo 12, mentre l'annessa tabella A risulta approvata con l'accoglimento di due emendamenti proposti dal Governo (intesi, rispettivamente, ad includere la maturità artistica, dopo la maturità magistrale, prevedendo come prova scritta « composizione e sviluppo di un tema architettonico e saggio di figura dal vero »; nonché ad includere, dopo gli istituti tecnici, per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, gli istituti tecnici per geometri, prevedendo come prove scritte, costruzione e disegno di costruzione, topografia e disegno topografico, ed estimo) e con l'accoglimento di un emendamento presentato dal deputato Caiazza, inteso a sopprimere la prova di ragioneria generale e applicata, prevista per gli istituti tecnici per il turismo, nonché con l'accoglimento di un emendamento presentato dal deputato Meucci, inteso a sopprimere la prova scritta di « macchine a fluido » per gli istituti tecnici industriali ad indirizzo meccanico.

La Commissione dà, quindi, mandato al relatore di redigere la relazione per l'Assemblea. Il deputato Bronzuto si riserva per la

sua parte di presentare una relazione di minoranza.

Fatta salva la consueta riserva di coordinamento, il Presidente Scaglia chiama a far parte del Comitato dei nove i deputati: Badaloni Maria, Magri, Moro Dino, Racchetti, relatore, Scaglia, Presidente, Canestri, Giomo, Levi Arian Giorgina e Raicich.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,15.

CONVOCAZIONI

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e partecipazioni statali)

Martedì 11 marzo, ore 17.

Comitato pareri.

Parere sui disegni di legge:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo per la riconduzione dell'Accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963 adottato a Ginevra il 30 marzo 1967 (*Approvato dal Senato*) (1024) — (*Parere alla III Commissione*) — Relatore: Corà;

Adesione al Protocollo per una nuova proroga dell'Accordo internazionale del grano 1962 adottato a Washington il 15 maggio 1967 e sua esecuzione (*Approvato dal Senato*) (1025) — (*Parere alla III Commissione*) — Relatore: Corà;

Contributo al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo per il 1967 (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (1039) — (*Parere alla II Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Ciccardini.

Parere sugli emendamenti al disegno di legge:

Nuove disposizioni in materia di passaggi a livello in consegna a privati (*Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (343-B) — (*Parere alla X Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Miroglio.

Parere sui disegni di legge:

Bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (601) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Tarabini;

Concessione a favore dell'Ente acquedotti siciliani di contributi straordinari per la manutenzione degli acquedotti comunali da esso

gestiti e per il funzionamento dei servizi dell'Ente medesimo (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1086) — (*Parere alla IX Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Fabbri.

Parere sulla proposta di legge:

BRESSANI e BELCI: Ammortamento delle spese effettive per l'esecuzione dei lavori di ammodernamento della ferrovia del Renon in base alla legge 2 agosto 1952, n. 1221 (230) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Miroglio.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge:

COVELLI: Modifiche alla legge 5 marzo 1961, n. 212, concernente l'aumento degli assegni annessi alle medaglie al valor militare ed alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia (97);

DURAND DE LA PENNE: Rivalutazione degli assegni annessi alle ricompense al valor militare (106);

SCARASCIA MUGNOZZA e DE MEO: Rivalutazione degli assegni annessi alle ricompense al valor militare (415);

BOLDRINI ed altri: Modifiche alla legge 5 marzo 1961, n. 212, per l'aumento degli assegni annessi alle medaglie al valor militare ed alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia (450);

MICHELINI ed altri: Aumento degli assegni ai decorati al valor militare (500);

BERNARDI: Estensione dell'assegno straordinario previsto dalla legge 21 febbraio 1963, n. 358, e della legge 7 aprile 1968, n. 459, ai genitori ed ai figli dei decorati di medaglia d'oro al valore militare alla memoria e disciplina delle erogazioni nel concorso di più beneficiari (755);

— (*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Lezzi.

RELAZIONI PRESENTATE

VIII Commissione (Istruzione):

Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, riguardante il riordinamento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media (1046) — Relatore: Racchetti.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 22,30.